



REGOLAMENTO GENERALE DI ATENEO

Emanato con D.R. n. 002/2014 e modificato con D.D.R.R. n. 024/2014, n. 48/2017 e n. 150/2020

Sommario

CAPO I	4
NORME DI CARATTERE GENERALE	4
Articolo 1	4
<i>Modalità di convocazione delle sedute degli Organi</i>	4
Articolo 2	5
Deliberazioni degli Organi collegiali	5
Articolo 3	5
Surroga dei componenti degli Organi cessati anticipatamente	5
Articolo 4	5
Pareri	5
CAPO II	6
NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE	6
Articolo 5	6
Regolamenti delle strutture primarie	6
Articolo 6	6
Dipartimenti	6
Articolo 7	7
Corsi di Studio	7
Articolo 8	7
Collegio dei docenti del Corso di studio	7
Articolo 9	7
Formazione post-laurea, continua e finalizzata	7
Articolo 10	8
Strutture bibliotecarie e di supporto all'attività scientifica	8
CAPO III	8
NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE	8
Articolo 11	8
Chiamata dei professori	8
Articolo 12	8
ABROGATO	8
Articolo 13	9
Contratti e incarichi di insegnamento e tutorship	9
Articolo 14	9
Assunzione dei ricercatori a tempo determinato	9

Articolo 14 bis.....	10
Assunzione di ricercatori universitari mediante procedure di trasferimento.....	10
Articolo 15	10
Assegni di ricerca	10
CAPO IV.....	11
NORME DISCIPLINARI	11
Articolo 16	11
Codice Etico	11
Articolo 17	11
Norme e procedimenti disciplinari	11
CAPO IV.....	11
NORME RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO.....	11
Articolo 18	11
Politiche attive per il diritto allo studio	11
Articolo 19	12
<i>ABROGATO</i>	12
CAPO V.....	12
SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITA' DELL'ATENEO	12
Articolo 20	12
Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo	12
Articolo 21	13
Presidio della Qualità di Ateneo	13
Articolo 22	13
Commissione Paritetica Docenti - Studenti.....	13
Articolo 23	14
Norme finali	14

CAPO I

NORME DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1

Modalità di convocazione delle sedute degli Organi

- 1 La convocazione degli Organi collegiali di Humanitas University è effettuata di norma dai loro Presidenti o, nel caso degli Organi di Dipartimento, dai rispettivi Direttori, comunque nel rispetto delle disposizioni dello Statuto.
- 2 La convocazione dell'Organo può essere richiesta, indicando gli argomenti da trattare, anche da 1/5 dei componenti con diritto di voto. Qualora la richiesta non sia accolta, il Presidente o il Direttore dell'Organo deve darne notizia nella prima seduta successiva, motivando il mancato accoglimento.
- 3 La convocazione è trasmessa a ciascun membro presso gli indirizzi di posta elettronica, o fax, ovvero con consegna a mano o raccomandata, come indicati all'atto della nomina, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. In casi di urgenza, la convocazione può essere effettuata con il preavviso minimo di 24 ore e con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a raggiungere gli interessati.
- 4 La convocazione dei rappresentanti degli studenti è trasmessa agli indirizzi di posta elettronica a tal fine appositamente indicati dagli interessati al momento della nomina.
- 5 Nella convocazione devono essere indicati giorno, ora e luogo della riunione, nonché l'ordine del giorno della stessa, che consiste nell'elenco delle questioni che verranno trattate nell'adunanza. In casi di urgenza, ulteriori questioni aggiuntive possono essere inserite nell'ordine del giorno, previa comunicazione nelle forme previste dal precedente terzo comma per la convocazione in caso d'urgenza.
- 6 L'ordine del giorno può contenere anche l'indicazione "*varie ed eventuali*", inerente argomenti che non richiedano approfondimenti particolari. In queste ipotesi gli argomenti sono individuati dal Presidente durante la seduta, ma la discussione degli stessi è rinviata alla seduta successiva qualora ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.
- 7 Qualora durante la seduta non siano affrontati tutti gli argomenti all'ordine del giorno, il Presidente può aggiornare la seduta, stabilendo, al tempo stesso, giorno e ora di aggiornamento e disponendone la comunicazione agli assenti, nel rispetto delle modalità previste per la convocazione in caso di urgenza.
- 7bis* Qualora durante la seduta siano trattati e approvati, salvo intese, dalla maggioranza dei presenti, punti all'ordine del giorno la cui deliberazione definitiva necessiti di verifiche e approfondimenti, tale deliberazione può essere votata nella sua formulazione finale dalla maggioranza degli aventi diritto anche tramite una consultazione elettronica.
- 8 Nell'ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, sempre che non sia previsto un Vicepresidente, le funzioni attinenti la convocazione dell'Organo e la presidenza delle sedute sono esercitate dal componente più anziano di età. Negli Organi composti esclusivamente da personale accademico, la presidenza è esercitata dal decano dei Professori Ordinari presenti ovvero, in assenza di Professori Ordinari, dal Professore Associato con maggiore anzianità di servizio. A parità di anzianità nel ruolo, la Presidenza è affidata al più anziano di età.

9 Il Presidente, in casi particolari, può consentire l'intervento alla riunione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audiovisivo, assicurando la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire e di esprimere il proprio avviso ed il proprio voto, nonché la contestualità dell'esame degli argomenti discussi e delle deliberazioni. In detta ipotesi la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario verbalizzante.

Articolo 2

Deliberazioni degli Organi collegiali

1 Gli Organi collegiali dell'Università sono validamente costituiti con la presenza della maggioranza dei loro componenti e deliberano a maggioranza dei presenti, salvi i diversi quorum richiesti dallo Statuto o dalle normative vigenti.

2 Non è consentita l'espressione del voto per delega.

3 I componenti degli Organi hanno il dovere di astenersi dal pronunciarsi su argomenti rispetto ai quali si trovano in posizione di conflitto di interesse.

4 Il voto è palese.

5 Si procede con voto segreto per le deliberazioni riguardanti le persone oppure qualora lo decida l'unanimità dei componenti dell'Organo.

6 Delle deliberazioni e delle sedute si redige apposito verbale ad opera del Segretario che provvede altresì a disporre per la loro custodia.

7 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia ai regolamenti dei singoli Organi.

Articolo 3

Surroga dei componenti degli Organi cessati anticipatamente

1 Quando un componente di un Organo collegiale venga per qualsiasi causa a cessare dalle sue funzioni prima del termine del mandato, gli Organi competenti procedono alla sua sostituzione. Nel caso di cessazione di un membro eletto, questi viene sostituito dal primo dei non eletti.

2 I soggetti così subentrati svolgono le funzioni per il periodo che ancora residua del mandato dei loro predecessori.

3 Le disposizioni del presente articolo valgono anche per gli Organi monocratici.

Articolo 4

Pareri

1 Nel caso di necessità di acquisizione di pareri obbligatori, l'Organo consultivo ha un termine di trenta giorni per la formulazione e la trasmissione del parere, salve motivate esigenze che richiedano tempi diversi. Nel caso in cui l'Organo consultato non risponda entro il termine prefissato, l'Organo deliberante può procedere all'adozione dell'atto facendo specifica menzione alle motivazioni dell'assenza del parere.

CAPO II

NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE

Articolo 5

Regolamenti delle strutture primarie

1 Le strutture primarie dell'Università sono dotate di un regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato Accademico, che ne disciplina il funzionamento.

Articolo 6

Dipartimenti

1 Ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, l'Università istituisce i Dipartimenti ai quali sono attribuiti compiti di Organizzazione dello svolgimento delle attività didattiche e di ricerca scientifica, le attività di coordinamento tra queste ultime, nonché le attività esterne ad esse correlate o accessorie e gli altri compiti ad esso attribuiti dallo Statuto. Ciascun Dipartimento opera con riferimento ai Corsi ed alle strutture ad esso assegnate, nell'ambito delle direttive generali approvate dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, ai sensi dell'art. 13, comma 4, lettera a) dello Statuto.

2 I Dipartimenti sono strutturati secondo un criterio di omogeneità ovvero di affinità disciplinare. I Dipartimenti possono altresì essere strutturati, in via sperimentale, in relazione a specifici temi o metodi di ricerca di carattere interdisciplinare. Tutti i corsi attivati dall'Università, inclusi i corsi di master e di dottorato, sono incardinati in un Dipartimento.

3 Il Dipartimento è responsabile per la proposta e l'attuazione dell'offerta formativa a tutti i livelli, in collaborazione con i Collegi Docenti dei Corsi di Studio, nonché per la promozione dell'attività di ricerca, anche in collaborazione con i Centri di Ricerca, ove istituiti. Qualora alle funzioni didattiche e di ricerca si associno funzioni assistenziali, i Dipartimenti assicurano l'assolvimento dei compiti conseguenti garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

4 Sono Organi del Dipartimento il Direttore, la Giunta e il Consiglio. Essi sono nominati e costituiti in conformità all'art. 15 dello Statuto.

5 Il Direttore convoca il Consiglio, almeno tre volte all'anno, secondo le modalità disciplinate dal Capo I del presente Regolamento. Il Consiglio si ritiene regolarmente costituito e legittimato a deliberare ai sensi di quanto ivi previsto.

6 Il Vice-direttore del Dipartimento è nominato dal Direttore tra i professori di ruolo afferenti al Dipartimento, su proposta del Consiglio di Dipartimento.

7 Il Dipartimento cura la regolare consultazione degli studenti sulle attività didattiche erogate attraverso la costituzione di uno o più comitati misti docenti-studenti, anche ai sensi di quanto previsto dall' art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Articolo 7

Corsi di Studio

1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto, l'Università istituisce ed attiva Corsi di Studio, nel rispetto della disciplina vigente in materia, anche in collaborazione con qualificate istituzioni universitarie e di ricerca, italiane e internazionali.

2 Sono Organi dei Corsi di Studio il Collegio dei docenti e, rispettivamente, a seconda della tipologia di Corso, il Presidente di Corso di laurea o laurea magistrale, il Direttore di Scuola di Specializzazione, il Coordinatore di Corso di dottorato, il Direttore di Master o Corso di perfezionamento.

3 Le modalità di istituzione ed attivazione dei Corsi di cui al comma 1 sono disciplinate dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 8

Collegio dei docenti del Corso di studio

1 Il Collegio dei docenti del Corso di studio è costituito dai professori e dai ricercatori universitari che svolgono attività didattica nell'ambito del Corso di studio. Per la trattazione di specifici temi, il Collegio può essere convocato in seduta allargata ai Coordinatori didattici delle attività professionalizzanti laddove previsti, ai docenti esterni e ai collaboratori didattici. I regolamenti dei singoli Corsi di Studio disciplinano le modalità di convocazione, partecipazione e votazione alle sedute del Collegio.

2 I Presidenti dei Collegi dei docenti sono nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento cui afferisce il Corso e previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e sono rinnovabili.

2bis I Direttori delle Scuole di Specializzazione sono nominati dal Rettore su proposta del Direttore del Dipartimento a cui afferisce ciascun Corso, previo nulla osta del Consiglio di Amministrazione. Essi rimangono in carica di norma tre anni e sono rinnovabili, previa conferma annuale, anche tacita, del Rettore.

3 Il Collegio dei docenti è la struttura didattica competente a redigere il Regolamento didattico del corso di Studi, a norma dell'art. 17, comma 1, del Regolamento didattico di Ateneo, previo parere favorevole della Commissione didattica paritetica per le disposizioni di cui all'art. 17, comma 3, del Regolamento predetto. Il Regolamento didattico del Corso di studio è deliberato dal Consiglio del Dipartimento al quale il Corso afferisce e approvato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Il Regolamento è emanato dal Rettore con proprio decreto.

Articolo 9

Formazione post-laurea, continua e finalizzata

1 Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, dello Statuto, e nel rispetto della normativa vigente, l'Università istituisce ed attiva Corsi di dottorato di ricerca, di specializzazione, di master universitario - di primo e di secondo livello - e di perfezionamento nel rispetto della disciplina vigente in materia,

anche in collaborazione con qualificate istituzioni universitarie e di ricerca, italiane ed estere. L'Università Organizza altresì Corsi di Educazione continua.

2 Le modalità di istituzione ed attivazione dei corsi di cui al comma 1 sono disciplinate dalla normativa vigente, dallo Statuto e dal Regolamento didattico di Ateneo.

Articolo 10

Strutture bibliotecarie e di supporto all'attività scientifica

1 L'Università può dotarsi delle strutture di servizio idonee al miglior svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi incluse biblioteche e laboratori, anche in convenzione con altri Enti.

2 La modalità di funzionamento delle strutture di cui al comma 1 è disciplinata da apposite delibere del Consiglio di Amministrazione.

3 La gestione dei servizi bibliotecari prevede modalità che consentano la regolare consultazione degli studenti e del personale docente.

CAPO III

NORME PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

Articolo 11

Chiamata dei professori

1 Il Rettore, anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione i posti vacanti di professore e di ricercatore da bandire, nell'ambito del numero complessivo di posti disponibili previsti dal piano strategico triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione.

2 Il Consiglio di Amministrazione decide, con atto motivato, in ordine alla scelta della modalità da seguire per la copertura del posto, ricorrendo, alternativamente, alle procedure di cui all'articolo 18, all'articolo 24, commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, ovvero dell'art.1, commi 9 e 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

3 Le procedure sono attivate secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

Articolo 12

ABROGATO

Articolo 13

Contratti e incarichi di insegnamento e tutorship

1 L'Università può attribuire incarichi della durata di un anno accademico, rinnovabili annualmente per un periodo massimo di cinque anni, a titolo gratuito o oneroso, ai sensi dell'art. 23, comma 1, della Legge n. 240/2010, per attività di insegnamento di alta qualificazione, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale. Il conferimento degli incarichi è deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito della programmazione didattica annuale. Gli incarichi a titolo gratuito, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con enti pubblici e con enti che operano per il Servizio sanitario nazionale, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'Organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso l'Ateneo.

2 Ferma restando la possibilità di affidare incarichi di insegnamento, a titolo gratuito o oneroso, a professori e ricercatori universitari, anche di altri Atenei, l'Università può stipulare contratti a titolo oneroso ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L. n. 240/2010, per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, con soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, della specializzazione medica, dell'abilitazione scientifica nazionale, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti incarichi. Tali incarichi sono attribuiti previo espletamento di procedure selettive, pubblicate sul sito di Ateneo con avviso contenente le caratteristiche dell'incarico che si intende affidare e i criteri di selezione.

3 Al fine di favorire l'internazionalizzazione, l'Università può attribuire insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti di chiara fama stabilmente residenti all'estero. Il trattamento economico è definito dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico, anche a valere su fondi ad hoc donati da privati, imprese o fondazioni.

4 Al fine di promuovere l'esposizione dei discenti alle attività clinico-assistenziali, l'Università stipula accordi con strutture assistenziali che operano in convenzione col Servizio sanitario, anche allo scopo di favorire l'integrazione di personale ospedaliero qualificato nell'attività didattica integrativa e di supporto ai Corsi di Studio di area medico-sanitaria.

Articolo 14

Assunzione dei ricercatori a tempo determinato

1 Il bando per la selezione dei ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, terzo comma, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è pubblicato almeno sui siti istituzionali dell'Università, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dell'Unione Europea, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) – 4^a Serie Speciale. Il bando riporta il numero dei posti, il settore concorsuale, quello scientifico disciplinare, ove previsto, ed un profilo contenente le caratteristiche del posto a concorso (ad es., gli elementi di qualificazione didattica e scientifica, i campi di didattica e ricerca, le funzioni specifiche di destinazione...), nonché gli ulteriori eventuali requisiti di ammissione, la struttura di afferenza e i criteri di valutazione.

2 Il bando individua altresì i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, che non devono essere di norma inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.

3 Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano e si intendono integralmente richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzioni di ricercatori a tempo determinato, nonché i regolamenti interni di Humanitas University. In sede di prima applicazione e sino alla costituzione dei Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione procede alla indizione delle procedure di cui al presente articolo al fine di raggiungere gli standard minimi di docenza richiesti dalla legge.

Articolo 14 bis

Assunzione di ricercatori universitari mediante procedure di trasferimento

1 Il Rettore, nell'ambito del numero complessivo di posti disponibili previsti dal piano strategico triennale approvato dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Consiglio di Dipartimento, propone al Consiglio di Amministrazione i posti vacanti di ricercatore a tempo indeterminato da coprire mediante trasferimento ai sensi dell'art. 3 della legge n. 210/1998.

2 Il bando di trasferimento è pubblicato almeno sul sito istituzionale dell'Università e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (G.U.R.I.) - 4^a Serie Speciale. Il bando riporta il numero dei posti, il settore concorsuale, quello scientifico disciplinare, ove previsto, ed un profilo contenente le caratteristiche del posto a concorso (ad es., gli elementi di qualificazione didattica e scientifica, i campi di didattica e ricerca, le funzioni specifiche di destinazione...), nonché gli ulteriori eventuali requisiti di ammissione, la struttura di afferenza e i criteri di valutazione.

3 Il bando individua altresì i termini per la presentazione delle domande di partecipazione, che non devono essere di norma inferiori a trenta giorni dalla pubblicazione del bando stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il Consiglio di Amministrazione può abbreviare tali termini, in caso di motivata urgenza.

4 Per quanto non disciplinato dal presente articolo, si applicano e si intendono integralmente richiamate le disposizioni di legge vigenti in materia di trasferimento dei ricercatori universitari di ruolo, nonché i regolamenti interni di Humanitas University. In sede di prima applicazione e sino alla costituzione dei Dipartimenti, il Consiglio di Amministrazione procede alla indizione delle procedure di cui al presente articolo, al fine di raggiungere gli standard minimi di docenza richiesti dalla legge.

Articolo 15

Assegni di ricerca

1 L'Università conferisce assegni di ricerca ai sensi dell'art. 22 della L. n. 240/2010, anche in relazione a specifici progetti finanziati da terzi, secondo le modalità previste dalle norme e dai regolamenti vigenti.

CAPO IV

NORME DISCIPLINARI

Articolo 16

Codice Etico

- 1 L'Università, anche ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, si dota di Codici di comportamento il cui rispetto da parte della comunità di Humanitas University, intesa in senso comprensivo del personale docente, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti, costituisce obbligo contrattuale.
- 2 La violazione delle predette regole costituisce illecito disciplinare.

Articolo 17

Norme e procedimenti disciplinari

- 1 Per il personale accademico i procedimenti disciplinari si svolgono secondo quanto previsto dall'art. 20 dello Statuto.
- 2 Per il restante personale si applicano le procedure previste dalle norme che disciplinano i rapporti di lavoro di diritto privato e dai contratti collettivi di lavoro adottati da Humanitas University.

CAPO IV

NORME RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO

Articolo 18

Politiche attive per il diritto allo studio

- 1 Ai sensi dell'Articolo 1 dello Statuto l'Università pone in essere tutte le attività necessarie per realizzare politiche attive di diritto allo studio finalizzate alla realizzazione del dettato di cui all'Articolo 34 della Costituzione, che prevede la rimozione di ostacoli all'accesso degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, ai gradi più alti degli studi.
- 2 L'Università, ai sensi della normativa vigente, ed in particolare del D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, stipula apposita convenzione con gli Organismi regionali per il diritto allo studio al fine di poter gestire direttamente i fondi eventualmente attribuiti ai propri studenti.
- 3 L'Università può in ogni caso assegnare risorse proprie o reperite da soggetti donatori all'incremento delle attività di diritto allo studio.
- 4 L'Università può prevedere appositi programmi finalizzati alla concessione di prestiti e altre forme di finanziamento ai propri iscritti.
- 5 L'Università provvede a rendicontare l'attività di diritto allo studio secondo le indicazioni degli Organi regionali e nazionali.

6 La pianificazione e gestione delle risorse dedicate al diritto allo studio finanziate dall'Università, da Enti pubblici e da soggetti privati è affidata al Direttore Generale e ad un docente di ruolo designato dai Direttori di Dipartimento.

7 L'utilizzo delle risorse dedicate al diritto allo studio viene rendicontato annualmente ai Dipartimenti ed al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

ABROGATO

CAPO V

SISTEMA DI ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ DELL'ATENEO

Articolo 20

Sistema di Assicurazione della Qualità dell'Ateneo

1 La *governance* del sistema di Assicurazione di Qualità (AQ) di Ateneo è strutturata sui seguenti Organismi:

- a) Il Consiglio di Amministrazione
- b) Senato Accademico
- c) il Presidio della Qualità di Ateneo;
- d) il Collegio dei docenti di ciascun Corso di Studio;
- e) la Commissione Paritetica Docenti – Studenti;
- f) il Nucleo di valutazione di Ateneo.

2 Ciascuna Struttura primaria e ciascun Corso di Studio individuano, al proprio interno, un Referente per l'Assicurazione della Qualità.

3 Il Consiglio di Amministrazione svolge la propria attività mediante i poteri di programmazione, pianificazione, indirizzo e vigilanza, attribuitigli dallo Statuto ed è il centro decisionale e di controllo cui riferiscono gli Organi interni del Sistema di AQ. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Consiglio di Amministrazione si avvale del Senato Accademico per le competenze ad esso attribuite dallo Statuto.

4 Fermo restando quanto previsto dall'art. 14 del Regolamento didattico di Ateneo, il Nucleo di Valutazione assicura:

- il controllo annuale dell'applicazione dei criteri e degli indicatori per la valutazione periodica;
- la verifica dell'adeguatezza dei criteri e delle metodologie dei processi di autovalutazione;
- l'acquisizione delle valutazioni degli studenti;
- il supporto nell'impostazione e nell'aggiornamento del sistema di indicatori monitorati dai Dipartimenti.

Articolo 21

Presidio della Qualità di Ateneo

- 1 Il Consiglio di Amministrazione istituisce il Presidio della Qualità di Ateneo.
- 2 Il Presidio di Qualità riporta al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ed è composto dal:
 - Delegato del Rettore per la Qualità (che lo presiede);
 - Consigliere Delegato;
 - Rappresentanti dei Collegi dei docenti dei Corsi di Studio nel numero massimo di tre designati su indicazione del Senato Accademico;
 - Due esperti di Assicurazione della Qualità, di cui uno che funge da responsabile operativo.
3. Il Presidio di Qualità è l'Organo dell'Ateneo responsabile di:
 - dare attuazione alle politiche di Assicurazione della qualità sulla base degli *input* ricevuti dal Consiglio di Amministrazione e dagli Enti di regolazione esterni (Miur e Anvur);
 - garantire il raggiungimento degli standard di qualità attesi e del loro miglioramento continuo attraverso un costante monitoraggio dei processi di autovalutazione delle attività di ricerca delle Strutture primarie e della didattica dei singoli Corsi di Studio;
 - Organizzare e monitorare le rilevazioni delle opinioni degli studenti.
4. Competono pertanto al Presidio della Qualità:
 - la supervisione delle procedure di AQ dell'Ateneo per una loro applicazione adeguata e uniforme;
 - la proposta di strumenti comuni per l'AQ e di attività formative tese alla loro applicazione;
 - l'individuazione e aggiornamento degli indicatori di qualità per le diverse tipologie di attività dell'Ateneo;
 - l'Organizzazione e la verifica dell'aggiornamento delle informazioni contenute nelle SUA-CdS di ciascun Corso di studio dell'Ateneo e nelle SUA-RD di ciascun Dipartimento dell'Ateneo;
 - l'Organizzazione e la verifica dello svolgimento delle procedure di AQ per le attività didattiche e per le attività di ricerca;
 - l'Organizzazione e verifica dei flussi informativi da e per il Nucleo di Valutazione per le attività formative e per le attività di ricerca;
 - l'Organizzazione e verifica dei flussi informativi sulle attività formative da e per le Commissioni Paritetiche docenti-studenti.

Articolo 22

Commissione Paritetica Docenti - Studenti

- 1 In ciascun Dipartimento è costituita la Commissione Paritetica docenti – studenti di cui all'art. 2, comma 2, lettera g) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

2 La Commissione valuta:

- i risultati di apprendimento attesi e le competenze atte a garantire il soddisfacimento delle prospettive occupazionali;
- l'efficacia dell'attività didattica, dei metodi di insegnamento e di esame, delle attrezzature e del sistema logistico;
- l'efficacia degli interventi correttivi e la trasparenza delle informazioni pubblicate sui Corsi di Studio.

La Commissione è formata da almeno uno studente per ogni Corso di laurea e Corso di laurea magistrale e da un pari numero di docenti designati con modalità definite da apposito regolamento.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso, emolumento, indennità o rimborso spese.

Articolo 23

Norme finali

- 1 Le norme del presente regolamento trovano applicazione dal giorno successivo dalla sua emanazione.
- 2 Qualsiasi modifica al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze previste dallo Statuto.
- 3 Il presente regolamento è pubblicato, ai fini conoscitivi e di trasparenza, sul sito dell'Ateneo.